

dubbi..no ho visto che mi avevi cercato..presumo volessi aggiornamenti..

N: esatto..

Z: guarda, mi ha chiamato la finanziaria e loro mi hanno detto che loro hanno chiuso tutto...e che quindi la banca deve provvedere materialmente a mandare lo swift...loro mi dicevano lunedì...Mauro mi dice stò cercando..di farlo oggi però la finanziaria mi ha detto io vi confermo che abbiamo firmato i contratti, abbiamo fatto tutto per noi l'operazione è chiusa..

N: sì..

Z: e però loro mi dicevano lunedì..io non so se di venerdì pomeriggio...Mauro riesce ad ottenere le firme che servono. sono sincero...la finanziaria ufficialmente mi ha chiamato e mi ha comunicato che loro hanno fatto tutto quello che dovevano fare...hanno firmato i contratti..quindi..mentre l'altra volta dicevano che stavano facendo..stavano lavorando..mò mi ha detto abbiamo finito...per noi il lavoro è chiuso..la banca deve solo emettere materialmente questa fidejussione per lunedì..

N: va bè..questo significa..mò e solo una questione di tempo, o lunedì o martedì..

Z: ..no..da quello che mi ha detto lui dovrebbe essere addirittura lunedì..Mauro so che sta cercando..di accelerare per oggi, io gli ho detto se riesce a farmi avere una copia informale per oggi, anche stasera..in modo che io lunedì riesco a lavorarci..bene..se no amen ora più ora meno..non muore nessuno...

N: si va bè ora non muore nessuno....

conversazione 10371 del 06.02.2007 delle ore 09.34 intercettata sull'utenza 334/9... 841 in uso a DI CATERINO Nicola in uscita all'utenza 334/8... 060 in uso a PELLICIONI Flavio che fornisce garanzie circa l'imminente emissione della fidejussione in San Marino (All. 94):

F: pronto?

N: Flavio buongiorno sono Nicola Di Caterino...

F: buongiorno..Nicola..com'è la situazione da voi?

N: da noi non c'è male...ma dipende da voi..la nostra situazione...

F: ..e abbiamo lavorato..ieri purtroppo abbiamo avuto un problemino . .perché a San Marino era festa..S.Agata

N: Sant'Agata..si lo so che è festa....

F: quindi..a San Marino era festa..quindi era tutto chiuso però abbiamo già **abbiamo parlato con ZARA...e gli abbiamo garantito che oggi viene fatta l'operazione quindi..ci stanno lavorando..insomma tramite gli uffici legali..ma è tutto a posto...**

N: ..tu pensi...che il quadro oggi si chiude..

F: guarda se non è..che è esattamente entro oggi..sicuramente l'ufficiale bancario prende contatti per trasmettere la documentazione quindi per cui..o è oggi pomeriggio...o al massimo domani mattina...ma comunque gli danno oggi tutte le garanzie da banca a banca..

N: va bene..

F: non è stata una cosa facile..però..

N: e ma questo lo so...

...omissis...

conversazione 10694 del **12.02.2007** delle ore 15.37 intercettata sull'utenza 334/9... 841 in uso a DI CATERINO Nicola in entrata dall'utenza 320/2... 146 in uso a LA ROCCA Mauro. Questi dice che PELLICIONI Flavio sta portando la fidejussione in banca (All. 96).

Dalle conversazioni che seguono emerge che all'ultimo momento, i soggetti che stanno

per concedere la fidejussione avrebbero richiesto al DI CATERINO denaro contante. La richiesta scatena una serie di contatti telefonici tra DI CATERINO, LA ROCCA Mauro, PELLICIONI Flavio e GALANTE Marco finalizzati alla ricerca di una possibile soluzione.

Si fa strada nel DI CATERINO la convinzione che i finanziatori, con la loro richiesta di denaro contante da versare prima dell'invio del fax di conferma alla UNICREDIT, potrebbero non avere la reale capacità finanziaria per emettere garanzia bancaria.

Tuttavia LA ROCCA Mauro e DI CATERINO concordano sulla necessità di consegnare alla UNICREDIT un qualsiasi documento che possa sbloccare la concessione del finanziamento, accettando, di fatto, di operare con una falsa fidejussione.

L'atteggiamento del DI CATERINO è giustificato dal fatto che egli necessita assolutamente di un finanziamento per avviare, almeno in parte, i lavori per la realizzazione del centro commerciale, fulcro di una vasta operazione di raccolta di consenso elettorale che contribuirà al largo successo dei cognati CRISTIANO Cipriano e CORVINO Luigi che otterranno la carica, rispettivamente, Sindaco e consigliere comunale.

Come si è visto, poi, è il sodalizio, nelle sue diverse componenti, da quella Bidognettiana rappresentata dal LUBELLO a quella dei Russo-Schiavone, con i loro imprenditori di riferimento (a partire dai vari CANTIELLO Antonio, CORVINO Nicola, ecc) ad essere interessato all'affare e, Di Caterino Nicola, deve rispondere a costoro.

conversazione 10744 del 13.02.2007 delle ore 16.53 intercettata sull'utenza 334/9... 841 in uso a DI CATERINO Nicola in entrata dall'utenza 335/6... 960 intestata ed in uso a GALANTE Marco collaboratore di LA ROCCA Mauro. GALANTE dice che ancora non ha ricevuto un fax. Nicola chiamerà la moglie, CORVINO Caterina, per sollecitarla. DI CATERINO informa Marco che i loro interlocutori, ossia quelli che devono rilasciare la fidejussione, hanno chiesto anticipatamente euro 50mila in contanti (All. 97):

...omissis...

N: *il problema è che questi..sono venuti e hanno detto, guarda che i 50000,00 euro ce li dovete dare prima, e noi gli abbiamo detto...ma non se ne parla proprio..quindi a rischio zero..noi non vi stiamo chiedendo niente...stiamo dicendo fate la telefonata e mandate il fax..non notarizzate..il fax solo con il certo e il timbro della banca..in modo tale che si capisce che è banca e banca, dopodiché avendo avuto questo, noi possiamo dire domani a ZARA, guarda che ha pagato le commissioni, tu gli fai gli assegni circolari..se no sti soldi da dove li prendiamo per darteli? e quello dice se non li ho prima quà..là..., e allora io mi rendo conto che è una truffa..bella e buona per me..., perché non ha senso...noi stiamo dicendo, voi ci mandate il testo..noi domani mattina senza avere ancora quello originale, quindi senza averlo notarizzato..veniamo e ti portiamo i soldi..quindi comunque..rischiamo rischiamo al cento per cento...ma almeno abbiamo avuto una parvenza di realtà, e mò sono riandati cercando di convincerlo a fare..*

...omissis...

conversazione 10746 del 13.02.2007 delle ore 17.04 intercettata sull'utenza 334/9... 841 in uso a DI CATERINO Nicola in entrata dall'utenza 335/6... 960 intestata ed in uso a GALANTE Marco. Questi dice di aver ricevuto un fax illeggibile. Si tratta di un documento relativo alla fidejussione. DI CATERINO fa apportare delle correzioni prima che GALANTE invii il testo. In particolare fa cancellare il nominativo della

banca, il nominativo di alcuni soggetti e ne modifica l'importo da 7 a 8 milioni di euro. In buona sostanza DI CATERINO Nicola modifica il documento evitando di fornire i dati identificativi della fideiussione (All. 98):

...omissis...

Marco: perché se avevo tempo glielo riscrivevo perché effettivamente il fax non me se legge tanto bene. Faccio la modifica dove c'è scritto: "la filiale di Roma Tiburtina banca Intesa HA CONCESSO"

Nicola: ha concesso, esatto

Marco: però c'è un'altra cosa che ti volevo chiedere. sotto poi c'è scritto: "Monte dei paschi di Siena" lì..... che faccio? che gli dico?

Nicola: quello è un testo, quindi togli Monte dei paschi di Siena

Marco: la sottoscritta banca Monte dei Paschi di Siena in seguito FIDEIUSSORE con sede in Siena, via

Nicola: no, tu il nome della banca lo devi togliere: "la cosiddetta banca", basta e togli, cancella quello che quale è la banca

Marco: ah, perfetto

Nicola: perché in effetti quella è ogni banca ci ha il suo titolo poi voglio dire

Marco: devo cancellare tutto quello?

Nicola: sì, dove sta scritto

Marco: sì, sì ho capito, Monte dei Paschi etc cancello tutto quanto

Nicola: dove c'è Monte Paschi fallo in neretto

Marco: poi qui sotto ci sta: titolo manager Giuseppe ...inc.le...

Nicola: anche quelli, sono i nomi dei due ...inc.le... togli i due nomi

Marco: li cancello tutti e due

Nicola: esatto

si sente voce di La Rocca Mauro

Nicola: e quindi, tu basta che lasci il titolo manager

Marco: quindi c'è 7.000.000 non 8 eh?

Nicola: ..inc.le..

Marco: eh

Nicola: vabbè tu se la può fare da 8

Marco: faccio la modifica e glielo mando.

conversazione 10749 del 13.02.2007 delle ore 18.12 intercettata sull'utenza 334/9... 841 in uso a DI CATERINO Nicola in uscita all'utenza 334/8... 060 in uso a PELLICIONI Flavio. I due parlano della richiesta che hanno fatto i soggetti che dovrebbero fornire la fidejussione e del loro scorretto comportamento (All. 99):

Nicola:..ti voglio dire: "E' finito il tempo degli scherzi , vediamo di fare questa fidejussione perché veramente serve come l'acqua...

Flavio: questo lo so Nicola, adesso...

Nicola: no, ti voglio dire di più Flavio...

Flavio: dimmi dimmi

Nicola: io, indipendentemente di come vi siete accordati con Mauro....

Flavio: sì

Nicola: ... io metto a disposizione altri 100, poi tu ... decidi tu a chi darli, se li metti di darli a lui, o all'altro funzionario...

Flavio: senti, fammi finire la situazione che adesso sono arrivato qui in aeroporto dove ho incontrato una persona, rientro e incontro quest'altro coglione e poi, tra un'oretta ti richiamo e vediamo..

...omissis...

In tale contesto va sottolineato che, contrariamente a quanto appare dalla conversazione

che precede, è proprio **PELLICIONI Flavio** a gestire l'operazione finanziaria con i soggetti di San Marino.

E' altresì da notare che il DI CATERINO, che fino ai giorni antecedenti il 7 febbraio (giorno dell'incontro a Roma tra esponenti politici e funzionari di vertice della UNICREDIT) era alla ricerca di interlocutori finanziari in grado di offrire garanzie solide e certe da sottoporre al vaglio dello ZARA, cerca, nonostante tutto, di giungere ad un accordo sebbene sia consapevole che la garanzia che sta per acquistare a carissimo prezzo è falsa.

Il Di Caterino ha acquistato la falsa fideiussione per una considerevole somma di denaro e segnatamente per un milione e duecentomila euro (come lo stesso imprenditore casalese rivelerà durante uno sfogo) in quanto lo stesso era convinto di acquistare una falsa fideiussione opera di due corrotti, ma realmente esistenti funzionari della MPS che avrebbero dovuto utilizzare provviste nella loro disponibilità all'insaputa dei titolari. In realtà il documento acquistato dal Di Caterino è risultato essere un titolo recante la firma di due funzionari inesistenti.

conversazione 10765 del 13.02.2007 delle ore 19.21 intercettata sull'utenza 334/9... 841 in uso a DI CATERINO Nicola in entrata dall'utenza 320/2... 146 in uso a LA ROCCA Mauro. Questi dice che per aver la fidejussione dovranno prima sborsare almeno 20.000/00 euro (All. 100):

...omissis...

Mauro: *lui mi ha detto che grosso modo il problema in un modo o in un altro lo gestisce. io ho capito che pure se ci facciamo avere una VENTINA contanti prima di spedire tutto lo gestisce. cioè lui ce li farebbe vedere magari ci vai tu insieme ok? e vede di far partire il fax e la telefonata*

Nicola: *quindi servono una VENTINA contanti?*

Mauro: *eh, una ventina contanti con ZARA in qualche modo ce la gestiamo.*

...omissis....

Mauro: *allora tu vedi di rimediare 20000 euro contanti. lui mi ha dato una certa forma di garanzia. io direi di giocarci questa carta*

Nicola: *va bene*

Ancora una volta dalle conversazioni emergono chiaramente le illecite modalità con cui i soggetti interessati stanno operando. Non poteva infatti non essere estremamente chiaro che il versamento di denaro - per un ammontare determinato all'esito di una trattativa - in favore dei funzionari di banca e dei mediatori che avevano procurato la fideiussione, altro non poteva essere che la mera compravendita di un atto di illecita provenienza.

Conversazione 10788 del 14.02.2007 delle ore 10.12 intercettata sull'utenza 334/9... 841 in uso a DI CATERINO Nicola in entrata dall'utenza 320/2... 146 in uso a LA ROCCA Mauro. Questi dice che dovrà andare presso la MPS con alcune persone. DI CATERINO informa Mauro che sta cercando di reperire il denaro contante (All. 101):

N: *Hanno chiamato in banca?*

M: *stanno facendo in questo momento ed hanno chiesto a me di andare alla MPS perché ZARA ha già parlato con..Flavio praticamente spacciandosi per l'altro, e praticamente gli hanno garantito.., l'emissione entro le tre di oggi pomeriggio, e mi hanno detto di presenziare a me in banca..quando chiamano e il fax che in VIAN o...io stò andando in questo momento a fare quello che sai...*

N: *senti io sto ancora a Caserta..sto aspettando gli ultimi 10.000,00 perché la banca non ha soldi..è incredibile..*

M: *ho capito...ho capito...*

N: *mantieni..(Inc.) che io sto arrivando...*

M: *..tranquillo non ti preoccupare..dico che stai per strada e stà tutto a posto..*

N: *va bè...*

L'incontro a Roma del 14.2.2007

In data 14.02.2007 DI CATERINO si è recato a Roma dove ha incontrato, con LA ROCCA Mauro e PELLICIONI Flavio, i soggetti (alcuni dei quali ancora n.m.i.) ai quali ha consegnato il denaro contante in cambio della fidejussione.

conversazione 10792 del 14.02.2007 delle ore 10.29 intercettata sull'utenza 334/9... 841 in uso a DI CATERINO Nicola in entrata dall'utenza 320/2... 146 in uso a LA ROCCA Mauro. Questi fornisce garanzie a Nicola circa l'effettiva esistenza della fidejussione. DI CATERINO dice a Mauro che sta cercando di reperire ulteriori euro 10.000/00 (All. 102):

N: *Mauro?*

M: *..chiamato ZARA ed inviato il fax..*

N: *bene..*

M: *stò prendendo e stò venendo il più possibile vicino a te.., così notarizziamo al volo...subito, subito, subito...se ti chiamano digli che tu stai arrivando..*

...omissis...

M: *va bè...tu intanto corri e non stare a preoccuparti...va bè io 15 già ce li ho..mi mancano quest'altri 10...gli altri 10 ed abbiamo risolto...comunque sono stati di parola il fax e quello là reale...e...stilato(?) dalla banca*

N: *..va bè..*

M: *di parola...*

N: *quindi alle tre notarizzano?*

M: *alle tre notarizzano ed assistiamo noi alla notarizzazione...*

N: *dopodiché...?*

M: *dopodiché..è finita Ingegnè..*

N: *dopodiché domani mattina...*

M: *lo sai ZARA che gli ha detto? che domani lui deve staccare i circolari alle 9...va bè e qual'è il problema..lo puoi pure sentire ZARA*

N: *no..no..va bè che senso..ormai la sò la storia com'è...*

M: *ok...*

conversazione 10802 del 14.02.2007 delle ore 12.20 intercettata sull'utenza 334/9... 841 in uso a DI CATERINO Nicola in entrata dall'utenza 320/2... 146 in uso a LA ROCCA Mauro. Questi dice di aver incontrato le persone che hanno emesso la fidejussione e, verosimilmente mentendo, di essere stato in banca con loro per verificarne la solidità finanziaria (All. 103):

N: *Wè...*

M: *e allora io t'avevo lasciato perché prima non potevo parlare, questi effettivamente mi hanno portato in banca..hanno un fondo con quel deposito sopra ...su quel deposito su cui hanno fatto il blocco.., la Banca di Roma e il Monte dei Paschi ha emesso...quindi è effettivamente così..la situazione...la fiduciaria stà facendo il fatto di riconferma di chiusa l'operazione.., in questo momento ZARA..e praticamente oggi per le tre abbiamo tutto in mano...*

N: *va bene..io stò volando...stò già a Pontecorvo..*

M: *benissimo corri noi stiamo qui da ZARA...*

Intanto, inviato il fax relativo alla fidejussione, i soggetti che l'hanno emessa chiedono

ulteriori euro 50.000 in contanti prima della trasmissione della fidejussione “notarizzata” (riferendosi all’autentica delle firme che si accerterà essere un clamoroso falso):

conversazione 10812 del 14.02.2007 delle ore 16.58 sull’utenza 334/9... 341 in uso a DI CATERINO Nicola in entrata dall’utenza 338/8... 118 in uso a PELLICIONI Flavio. Questi informa Nicola che la fidejussione “notarizzata” sarà inviata non prima delle 14.00 del 15.02.2007. Flavio dice che prima della trasmissione della citata fidejussione, Nicola dovrà procurare ulteriori euro 50.000 da consegnare ai soggetti con cui stanno concludendo l’affare. DI CATERINO si offre di consegnare assegni bancari ma, ovviamente, PELLICIONI rifiuta. PELLICIONI dice a Nicola di farsi dare il denaro da ZARA (All. 104):

F: Nicola...allora senti dobbiamo fare un attimo il punto...perché adesso ho parlato con Mauro ..ma era impegnato..forse era ancora lì con ZARA...e..niente per domattina..allora, dobbiamo procedere in questi termini..siccome il fax notarizzato..non potrà essere spedito prima delle due..allora in mattinata..non facciamo un'operazione da 100 ma ne facciamo una da 50...

N: ma è la stessa cosa o da 50 o da 100...non cambia niente...

F: cioè non ce la fai?

N: ...il problema è...se vogliono assegni bancari io gliene dò quanti ne vogliono..

F: ..no..no assegni bancari no!

N: ..è quello il problema...perché un assegno circolare...a me ZARA li dà quando gli arriva il notarizzato...

F: ...io pensavo..però che ZARA visto che è arrivato il fax oggi, ZARA domani mattina mi fissava la disponibilità...questo io pensavo...capito?

N: ..ma ZARA..senti..il problema è che...quando uno non parla chiaro..e noi non abbiamo parlato chiaro...tu sai bene che gli abbiamo dovuto dire delle cose che...sono diverse dalla realtà...

F: è allora senti Nicola...

N: ..è chiaro che adesso non possiamo forzare la mano..perché quando arriva il notarizzato..noi diciamo guarda...

F: secondo me ..è secondo me... la mano la potreste forzare secondo me...per come ho sentito ZARA oggi...e per quello che mi ha detto..e per quello che gli è arrivato...diciamo per fax...

conversazione 10957 del 16.02.2007 delle ore 12.19 intercettata sull’utenza 334/9... 841 in uso a DI CATERINO Nicola diretta all’utenza 335/5... 715 in uso a CARPENEDO Gian Giuseppe. DI CATERINO informa Nino che deve pervenire solamente la fidejussione in originale e l’operazione è conclusa. Nicola specifica che hanno dovuto pagare ulteriori euro 50.000 (All. 105 inf. conclusiva). Da segnalare che il CARPENEDO era il partner di Vian srl che aveva il compito di “commercializzare” i punti vendita dell’erigendo Centro Commerciale :

N: Nino?!...qui è tutto a posto..non ci posso credere..

C: ..ma davvero avete consegnato la fidejussione? fisicamente?

N: no..la fidejussione..fisicamente mò parte il postino e la porta... però è arrivato il fax tutto a posto...Cristofaro già stà dentro a lavorare a via Vittorio Veneto per le modifiche della delibera...e quindi..va bè..tutto a posto...diciamo che verso le tre oggi al massimo abbiamo chiuso tutta la partita..

C:..bene...bene..., comunque a che ora deve arrivare la fidejussione fisicamente..?

N: e la fidejussione arriverà verso le tre massimo..., perché arriva tramite corriere..., ma penso anche prima..dipende mò da noi..dobbiamo sganciare altri 50..li sganciamo...

C: *che palle!!!*
N: *ehh...oh! che vuoi fare...*
C: *và bene...và bene....*
N: *quando c'è bisogno di sganciare...si deve sganciare...*
I due si salutano.

Nel corso del sequestro effettuato in data 06.11.2008 presso la Unicredit è stata rinvenuta **la fideiussione MPS di euro 8.000.000 del 14.02.2008.** (All. 89)

conversazione 10958 del 16.02.2007 delle ore 12.35 intercettata sull'utenza 334/9... 841 in uso a DI CATERINO Nicola in entrata dall'utenza 335/6... 960 in uso a GALANTE Marco. Questi chiede se hanno avuto problemi per l'omologazione notarile degli atti riferibili alla fideiussione. Nicola replica che non ci sono stati problemi (All. 106). GALANTE verosimilmente si riferisce all'autentica delle firme dei sedicenti funzionari MPS sottoscrittori della fideiussione, tali AGRIFOGLIO Giuseppe e RIZZONE Giovanni, poi risultata anch'essa falsa (falsamente dinanzi al notaio di Roma, FIUMARA Rita Maria del 14.02.2007 repertorio 1542, raccolta 5752).

Paragrafo 6

L'intervento di Nicola Cosentino e Luigi Cesaro. La brusca accelerazione del finanziamento (capo s) della rubrica)

Breve digressione in ordine al regime di utilizzabilità delle intercettazioni riguardanti parlamentari

Prima di procedere oltre, va rilevato che nel corso della presente ordinanza le conversazioni telefoniche che vedono quale interlocutore l'onorevole Cosentino in quanto contattato da soggetti la cui utenza era sottoposta ad intercettazione sono di numero assolutamente esiguo e non decisive ai fini della ricostruzione accusatoria. Tuttavia appare comunque opportuno ripercorrere brevemente gli ultimi orientamenti giurisprudenziali per comprendere se ed in che termini le stesse possano avere spazio nel presente procedimento.

Ebbene, la disciplina delle immunità processuali dei parlamentari ha dato adito a incertezze fin dal suo debutto nel panorama legislativo. Il tema più sensibile è certamente quello delle intercettazioni in cui sono coinvolti membri delle Camere.

La normativa di riferimento è rappresentata dagli artt. 4 e 6 della legge n. 140/2003, attuativa del disposto dell'art. 68 Cost. nella versione modificata dalla legge cost. 29-10-1993 che ha sostituito l'autorizzazione a procedere con quella *ad acta*, necessaria per sottoporre i parlamentari ad una serie di atti processuali. L'attuazione della previsione costituzionale da parte del legislatore ordinario ha reso notevolmente più complesso il panorama legislativo perché la legge n. 140/2003 ha distinto fra l'autorizzazione *ex ante*, da richiedere quando occorra "eseguire" un'intercettazione "nei confronti di un membro del parlamento" (art. 4, co. 1) e l'autorizzazione *ex post* quando sia "necessario utilizzare" nel procedimento penale conversazioni o comunicazioni cui abbiano "preso parte" parlamentari, ma che sono state captate nell'ambito di "procedimenti riguardanti terzi" (art. 6, co. 1).

L'art. 4 della legge n. 140/2003, infatti, dispone che "quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento ... intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di comunicazioni ... l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della



Camera alla quale il soggetto appartiene". In attesa dell'autorizzazione, l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

La norma, dunque, prevede l'autorizzazione *ad acta* per le **intercettazioni dirette**, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e per il sequestro di corrispondenza. Ampliando la previsione dell'art. 68 cost. trova applicazione anche per l'acquisizione dei tabulati di comunicazioni.

E' possibile, tuttavia, che le conversazioni di un parlamentare siano intercettate fortuitamente o casualmente nel corso di attività d'indagine che riguarda terzi (come nel caso che ci occupa) .

L'art. 6 della medesima legge n. 140 del 2003, per le **intercettazioni** che esulano dalla previsione dell'art. 4, stabilisce che il giudice per le indagini preliminari, se una delle parti processuali ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati telefonici, debba fissare un'udienza camerale nelle forme di cui all'art. 268, co. 6, c.p.p.. In questa udienza, sentite le parti, il giudice per le indagini preliminari, se reputa necessario l'impiego processuale delle conversazioni intercettate in modo casuale, richiede l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

Appare evidente come il confine tra le due ipotesi descritte dalla legge n. 140/2003 ha generato dubbi di costituzionalità.

La Corte Costituzionale nel 2007, è stata investita della questione di legittimità relativa all'utilizzazione processuale nei confronti dei terzi di conversazioni a cui hanno preso parte parlamentari. La formulazione dell'art. 6 della legge n. 140/2003, infatti, era tale che sembrava necessario richiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza del parlamentare con il quale era avvenuta la conversazione anche per impiegare le telefonate nei confronti del terzo.

La Corte, con la sentenza **23 novembre 2007 n. 390**, al fine di chiarire i rapporti intercorrenti tra le fattispecie regolate dagli art. 4 e 6 della legge 140/2003, ha distinto le intercettazioni **dirette** (cioè quelle compiute su utenze o in luoghi riferibili al parlamentare) da quelle **indirette** (disposte su utenze o in luoghi nella disponibilità di terzi, ma che mirano, comunque, a captare le conversazioni e le comunicazioni del membro del Parlamento). La Corte ha spiegato che l'art. 4 impone l'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza del parlamentare per entrambi i tipi di intercettazione, attuando espressamente il disposto dell'art. 68, co. 3, Cost.: *"La disciplina dell'autorizzazione preventiva deve ritenersi destinata a trovare applicazione tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di diversi soggetti"*

Residua un terzo *genus*, quello delle **intercettazioni casuali o fortuite**, che hanno ad oggetto le registrazioni delle conversazioni di parlamentari avvenute occasionalmente nel corso di captazioni che hanno come diretta destinataria una terza persona. A questo caso si riferisce l'art. 6 della legge n. 140 del 2003 come si evince dall'incipit dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003: *"Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 4 ..."*.

Per questa ipotesi, la disposizione legislativa di attuazione dell'art. 68 Cost. prevede un'autorizzazione *ex post* della Camera di appartenenza del parlamentare.

La formulazione dell'art. 6, co. 2, 5 e 6, legge n. 140 del 2003, dunque, era tale che trovava applicazione sia a tutela dei parlamentari ascoltati casualmente o fortuitamente, sia nei riguardi dei terzi intercettati durante colloqui con i titolari della garanzia in esame. Anche per l'utilizzazione processuale delle conversazioni nei confronti dei terzi, infatti, sembrava necessario richiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza del parlamentare.



La norma appena citata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza **23 novembre 2007 n. 390** *"nella parte in cui si stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate"*.

La sentenza della Corte Costituzionale, pertanto, ha reso sicuramente ampio lo spazio per **l'utilizzazione delle conversazioni avvenuta con parlamentari nei confronti dei terzi**, dichiarando illegittimo l'art. 6 della legge n. 140/2003 nella parte in cui prevedeva la distruzione e l'inutilizzabilità delle captazioni anche nei riguardi di costoro. **La decisione è stata accolta come una sostanziale delimitazione dell'area operativa dell'immunità processuale al solo parlamentare.**

Nella medesima decisione, infatti, **la Corte Costituzionale ha colto l'occasione per porre seriamente in crisi la sopravvivenza dell'art. 6 relativo alle intercettazioni casuali dei parlamentari nell'ordinamento.** In particolare, secondo la Consulta, *"non può ricavarsi alcun riferimento ad un controllo a posteriori sulle intercettazioni occasionali"* dal testo dell'art. 68, co. 3, Cost.. La norma si riferisce alla *"sottoposizione"* del parlamentare a intercettazione e prevede una autorizzazione *ex ante*, richiesta quindi *"per eseguire l'atto investigativo, e non per utilizzare nel processo i risultati di un atto precedentemente espletato"*. Non deporrebbe in senso contrario l'inciso *"in qualsiasi forma"*, contenuto nella norma costituzionale e riprodotto nella disciplina d'attuazione (art. 4, co. 1, e 6, co. 1 della legge 140 del 2003). Tale espressione, invero, come si desume dalla lettura dei lavori parlamentari, è stata introdotta per ricomprendere ogni mezzo di comunicazione, riferendosi esclusivamente ad altre modalità tecniche di captazione ed ai tipi di comunicazione intercettati, non ai diversi soggetti intercettabili.

Dalle statuizioni di cui alla sentenza del 2007 (oltre che il frequente verificarsi di intercettazioni, su utenze di terzi, spesso indagati, che hanno come protagonisti i parlamentari) sono derivate una serie di ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 6 della legge 140 del 2003. **L'obiettivo dichiarato è l'eliminazione dal sistema della disciplina dell'autorizzazione successiva per le intercettazioni casuali**, reputata esorbitante rispetto al dettato dell'art. 68 cost. ed in contrasto con l'art. 3 Cost.

La questione, dunque, è quella della legittimità rispetto ai canoni desumibili dall'art. 68 Cost. dell'obbligo imposto al giudice per le indagini preliminari di richiedere *ex post* alla Camera di appartenenza l'autorizzazione a utilizzare nei confronti del parlamentare i risultati delle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni disposte nel corso di procedimenti riguardanti terzi cui abbia preso casualmente parte un membro del Parlamento. **I giudici rimettenti, ovviamente, si aspettano un nuovo ampliamento dell'area di utilizzabilità delle conversazioni casuali.**

Con alcune decisioni del 2010, la Corte Costituzionale, invece di espungere dall'ordinamento la disciplina delle intercettazioni fortuite, ha offerto la propria interpretazione dei parametri in base ai quali l'intercettazione dovrebbe ritenersi rivolta contro il parlamentare, anche se apparentemente mirata a captare le comunicazioni di altri soggetti.

In particolare, nella sentenza n. 113 del 2010, la Consulta ha precisato che **la disciplina dell'autorizzazione ex ante** di cui all'art. 4 della legge n. 140 del 2003 **è incentrata sulla direzione dell'atto di indagine verso il parlamentare e non già sulla titolarità o sulla disponibilità dell'utenza intercettata.** A prescindere dall'intestataro dell'utenza, che ben può essere persona diversa dal parlamentare, **è necessaria l'autorizzazione preventiva se l'atto volto alla ricerca della prova è diretto verso il parlamentare.**

Nel caso sottoposto alla sua attenzione, la Corte ha ritenuto che il giudice rimettente avrebbe ritenuto casuali le intercettazioni disposte, prendendo in considerazione soltanto *“l'originaria assenza dell'intento di captare le conversazioni di un parlamentare”* e traendo da tale circostanza il risultato di *“qualificare indefinitamente come casuali le intercettazioni di comunicazioni del membro del Parlamento”*, senza valorizzare la natura *“articolata e prolungata nel tempo”* di dette captazioni, desumibile dalle modalità della complessa attività investigativa svolta.

Ogni qual volta, nel corso dell'attività investigativa in generale e di quella di captazione in particolare, emergano elementi tali da configurare indizi di colpevolezza nei confronti del parlamentare fortuitamente intercettato, oltre alla percezione di un rapporto di interlocuzione abituale tra quest'ultimo e il soggetto originariamente intercettato, afferma la Consulta, non si può escludere *“un mutamento di obbiettivi”* da parte dell'autorità giudiziaria, di tal che le ulteriori captazioni sarebbero caratterizzate da una differente e più articolata direzione dell'atto, essendo finalizzate ad ascoltare *“non più (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare”*, per accertarne l'eventuale responsabilità penale. **Le intercettazioni, in questo modo, si trasformano da casuali in mirate** (o meglio *“indirette”*) e necessitano di autorizzazione *ex ante* ai sensi dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003.

Sul tema è poi intervenuta un'altra sentenza della Corte che ha ribadito come la disciplina dell'autorizzazione successiva, prevista dall'art. 6 L. n. 2140 del 2003, si riferisca unicamente alle intercettazioni *“casuali”* o *“fortuite”*: rispetto alle quali, cioè *“proprio per il carattere impreveduto dell'interlocuzione del parlamentare”*, *“l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza”*.

E' opportuno segnalare che, anche in questo caso, la Corte ha ravvisato un'insufficiente motivazione del giudice sulla natura casuale o fortuita delle intercettazioni e, pertanto, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, non affrontando il profilo problematico posto al suo vaglio

. Con le decisioni del 2010, dunque, la Corte non ha rimosso dall'ordinamento la disciplina delle intercettazioni fortuite come invece si attendevano i giudici di merito in forza del tenore della sentenza n. 390 del 2007, ma si è limitata a fornire la propria interpretazione dei parametri in base ai quali l'intercettazione dovrebbe ritenersi rivolta contro il parlamentare, anche se apparentemente mirata a captare le comunicazioni di altri soggetti.

In termini di concrete ricadute processuali dunque si potrebbe ritenere che, ogni qual volta nel corso di un'intercettazione si registra la voce di un parlamentare si deve accertare in concreto se questa captazione sia ancora definibile fortuita oppure **sia indiretta ovvero, ancora, sia diventata indiretta in itinere**, dovendosi, anche in quest'ultimo caso, applicare l'art. 4 della legge n. 140/2003. Di questa evoluzione del tema vi è un riferimento in una recente decisione della Corte di Cassazione nella quale è evidenziato che anche la valutazione della natura delle intercettazioni, casuali o indirette, non può che essere compiuta *“in itinere”*, dopo le prime captazioni e dopo un congruo periodo di ascolto.

Nel corso di un'attività di captazione articolata e prolungata nel tempo, il progressivo emergere di indizi anche nei confronti del parlamentare, oltre che la percezione di una relazione di interlocuzione abituale tra la persona intercettata e quella garantita dall'art. 68 cost. — ovviamente apprezzabile in un certo arco temporale — potrebbe manifestare il mutamento di obiettivi dell'atto investigativo che potrebbe essere rivolto verso il membro delle Camere.

Autorevole dottrina ha posto in luce come l'interpretazione delle norme fornita dalla Consulta rende oltremodo difficile distinguere in concreto quando

l'intercettazione è casuale e quando, invece, è indiretta, soprattutto nei casi più delicati – e frequenti – ossia quelli in cui sono indagati per i medesimi fatti o per vicende collegate parlamentari e persone che tali non sono.

In presenza dei presupposti che consentono di qualificare una intercettazione indiretta, infatti, si finisce con l'imporre la richiesta di autorizzazione preventiva all'esecuzione delle operazioni, impedendone l'utilizzazione non solo nei confronti del parlamentare, ma **anche nei riguardi del terzo indagato**. L'omissione di tale adempimento comporta che i risultati eventualmente procurati dal mezzo di ricerca della prova siano processualmente sterili in modo generalizzato.

In altri termini, coloro che frequentano abbastanza stabilmente un parlamentare vengono a godere di **una sorta di immunità da contagio rispetto allo strumento delle intercettazioni**.

La tutela costituzionale del Parlamento, in questo modo, entra in contrasto con l'obbligo di perseguire i reati.

E' divenuto concreto, in termini ulteriormente diversi, il rischio che una disciplina costruita ed interpretata in ragione dello sforzo di sottrarre l'area di ascolto del parlamentare alle incursioni dell'autorità giudiziaria permetta, di fatto, che in tale area ottengano diritto di asilo persone che non occupano un seggio alle Camere.

Per uscire dal paradosso illustrato, si dovrebbe ricorrere ad una profonda rilettura della disciplina normativa. Bisognerebbe distinguere le intercettazioni iniziate o proseguite solo per raccogliere elementi a carico del parlamentare da quelle destinate a ricercare elementi spendibili anche nei confronti del cittadino "comune", a sua volta indagato. Se rivolta verso il terzo indagato nulla potrebbe giustificare che debba interrompersi e costituzionalmente illegittimo sarebbe congelarla o sterilizzarne gli effetti. Il recupero delle prerogative del parlamentare potrebbe avvenire a posteriori, imponendo che si chieda l'autorizzazione alla Camera per l'utilizzo a suo carico.

Sotto il profilo dell'estensione soggettiva dell'inutilizzabilità delle intercettazioni indirette collegata all'omessa autorizzazione, del resto, del resto, possono prospettarsi i medesimi dubbi di legittimità costituzionale proposti nei confronti dell'art. 6 l. n. 140/2003. Il terzo che, altrimenti, avrebbe dovuto subire legittimamente la captazione delle conversazioni fruirebbe surrettiziamente di un surplus di tutela in ragione dei suoi contatti con un membro del Parlamento.

Senza ricorrere alla Corte Costituzionale, tuttavia, si devono e si possono limitare gli eccessi sanzionatori dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003 dal punto di vista cronologico e soggettivo limitatamente alla posizione del terzo.

Deve essere individuato il momento nel quale le indagini abbiano inequivocabilmente preso la direzione verso il parlamentare perché solo le intercettazioni intervenute dopo questa soglia possono definirsi "indirette". Le prime comunicazioni alle quali partecipa il parlamentare devono essere considerate occasionali o fortuite e, come tali, utilizzabili verso i terzi, se non si vuole tutelare costoro oltre ogni ragionevole limite (violando palesemente l'art. 3 della Cost.).

Ad essere coperte dall'esigenza dell'autorizzazione, poi, devono ritenersi le sole comunicazioni a cui ha partecipato personalmente il parlamentare. Non possibile, infatti, che un'intercettazione legittimamente disposta a carico di un certo indagato, la quale magari stia dando i suoi buoni risultati, debba essere sospesa allo scopo di richiedere l'autorizzazione parlamentare, per il solo fatto che tra gli interlocutori del suddetto indagato vi sia, ogni tanto, anche un membro del Parlamento.

L'esame complessivo delle decisioni della Corte di Costituzionale, alla luce anche dell'interpretazione delle stesse contenuta nella sentenza della Corte di Cassazione dapprima citata, conduce questo giudicante a trarre le seguenti conclusioni:

- la disciplina dell'autorizzazione preventiva di cui **all'art. 4 L. n. 140/2003** deve trovare applicazione tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo come

destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze o luoghi di soggetti diversi;

- l'autorizzazione preventiva di cui all'art. 4 L. n. 140/2003, in altri termini, va applicata sia nel caso di **intercettazioni dirette** di utenze in uso al parlamentare, sia in quello di **intercettazioni indirette**, cioè disposte su utenze o in luoghi nella disponibilità di terzi, ma che mirano, comunque, a captare le conversazioni e le comunicazioni del membro del Parlamento;

- è molto complesso e delicato individuare se e da quando ci si trovi dinanzi ad intercettazioni indirette perché la tutela costituzionale del parlamentare va temperata con l'obbligo di perseguire i reati;

- è compito del giudice di merito valutare il profilo determinante rappresentato dalla direzione dell'atto d'indagine: quello che conta, ai fini dell'operatività del regime dell'autorizzazione preventiva stabilito dall'art. 68 Cost., non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto d'indagine. Se quest'ultimo è volto, in concreto ad accedere nella sfera di comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo riguardino terzi;

- il giudice non può e non deve applicare presunzioni assolute del carattere indiretto dell'intercettazione (e dunque della necessità di autorizzazione), soprattutto se basate su dati generici come, ad esempio, le pregresse frequentazioni o i precedenti rapporti di lavoro delle parti, ma deve compiere una valutazione sintetica e complessiva degli elementi emersi;

- la natura indiretta dell'intercettazione può essere colta solo dopo le prime captazioni e dopo un monitoraggio sufficientemente lungo, nel senso che un giudizio può essere formulato solo se, accanto a dati generici, sono raccolti elementi specifici e concreti, ricavabili dopo un certo arco temporale di ascolto di determinate utenze o dei dialoghi che avvengono in determinati luoghi;

- il fatto che il parlamentare sia indagato - o tale debba essere considerato perché sono emersi indizi di reato precisi a suo carico - è solo uno degli elementi di valutazione, certamente uno dei più rilevanti, ma non l'unico, in ordine alla direzione dell'atto d'indagine ed all'idoneità ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare. La *ratio* della garanzia, infatti, risiede nella tutela del parlamentare, sia o meno indagato, da illegittime interferenze e dal rischio che gli strumenti investigativi possano essere adoperati con scopi persecutori o di condizionamento. Si vuole impedire che l'ascolto di colloqui riservati da parte dell'Autorità Giudiziaria possa essere indebitamente finalizzato ad influire sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti espressioni sulla libera esplicazione dell'attività. Si garantisce il parlamentare per assicurare tutela all'Organo costituzionale di appartenenza;

- se il parlamentare è indagato il controllo del giudice deve essere più attento, essendo più probabile che le intercettazioni possano mirare ad ascoltare la persona titolare della garanzia di legge, sebbene riguardino direttamente terzi. Questo non significa che, quando il parlamentare non sia indagato, l'intervento del giudice possa essere superficiale;

- tra gli altri elementi, da valorizzare complessivamente per cogliere la natura casuale o meno dell'ascolto del parlamentare, vanno indicati i rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine, al numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare, all'arco di tempo durante il quale tale attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni. Questi elementi emergono solo dopo un periodo di monitoraggio lungo (ad esempio, il numero di conversazioni con il parlamentare in relazione al complesso delle telefonate del terzo intercettate al

fine di considerare la stabilità dell'interlocuzione va valutato in un arco temporale sufficientemente lungo);

- se il terzo intercettato è a sua volta indagato il confine tra intercettazioni indirette e casuali è ancora più evanescente perché l'atto d'indagine si rivolge in primo luogo e direttamente verso il terzo ed è più probabile che l'ascolto del parlamentare sia fortuito;

- se determinate intercettazioni a cui ha preso parte sono qualificate indirette all'esito di una valutazione che può essere effettuata solo dopo un monitoraggio sufficientemente lungo, nei confronti dei terzi, cittadini comuni, sono utilizzabili quelle intervenute prima del momento in cui le indagini abbiano inequivocabilmente preso la direzione anche del parlamentare. Solo le intercettazioni intervenute dopo questa soglia possono definirsi indirette. Le prime comunicazioni, allora, devono essere considerate occasionali o fortuite e, come tali, utilizzabili verso i terzi;

- devono ritenersi coperte dall'esigenza dell'autorizzazione le sole intercettazioni di comunicazioni a cui ha partecipato personalmente il parlamentare che, all'esito di un giudizio che può essere necessariamente svolto solo a posteriori, sono qualificabili indirette. Le altre conversazioni intercettate nei confronti di persone diverse dal parlamentare sulla medesima utenza saranno pienamente utilizzabili

Dunque questa breve digressione in diritto per poter dire che le conversazioni contenute nella presente ordinanza e che vedono interlocutore l'onorevole Cosentino sono quattro e si riferiscono ai contatti con le utenze telefoniche degli indagati Di Caterino Nicola (di cui a breve) e Corvino Luigi (di cui in precedenza). Dagli atti emerge con chiarezza una circostanza: l'utenza sottoposta ad intercettazione era intestata ad un terzo non parlamentare, né prima dell'ascolto sussisteva alcun elemento per ritenere che attraverso la intercettazione del Di Caterino e del Corvino si mirasse indirettamente a captare il Cosentino : le captazioni delle conversazioni, pertanto, sono state del tutto casuali e non mirate alla elusione dei divieti che garantiscono le immunità proprie dei parlamentari . Si cindivide dunque la scelta operata dall'ufficio di Procura di non considerarle utilizzabili solo nei confrotni del parlamentare .

Ritornando dunque alla vicenda del finanziamento va evidenziato che la scrupolosità mostrata dal funzionario ZARA Cristofaro nel valutare le garanzie offerte da tanti soggetti nell'arco di molti mesi di trattative, si allenta e viene meno subito dopo l'incontro del 7 febbraio 2007 - organizzato da DI CATERINO Nicola e CRISTIANO Cipriano, proprio dietro sollecitazione dello stesso ZARA - avvenuto negli Uffici della UNICREDIT in Via Bari 11 e al quale hanno partecipato due esponenti politici, ovvero gli On. COSENTINO e CESARO (allegato 95 o.c.p.)

In primo luogo, emerge l'interesse di PROTINO Alfredo, da pochi giorni Direttore Regionale per l'Area Centro-Sud di UNICREDIT Banca d'Impresa e diretto superiore dello ZARA, ad incontrare esponenti politici ai quali garantire la piena disponibilità dell'Istituto ad investire nelle Aree di interesse.

In secondo luogo, va evidenziato l'interesse dello ZARA ad accreditare, ai medesimi esponenti politici, grazie al DI CATERINO e al CRISTIANO Cipriano, suo cognato, l'Avv. Mario SANTOCCHIO, esponente politico di Scafati, asseritamente in crisi per essere stato emarginato dalle due correnti del partito di appartenenza e desideroso di trovare nuovi interlocutori (secondo quanto il DI CATERINO racconta a Cipriano CRISTIANO).

Il rilascio del permesso di costruire avviene il 18.04.2007, dall'attività di intercettazione compiuta a partire dal 04.02.2007, è stato possibile apprendere che Zara Cristofaro, il funzionario di UNICREDIT Banca che in quel periodo stava curando l'istruttoria relativa al finanziamento necessario al Di Caterino per l'avvio della realizzazione del cernio commerciale, aveva chiesto al Di Caterino stesso, attraverso il costruttore Mauro La Rocca, l'organizzazione di un incontro tra tale Mario, persona

nota al DI CATERINO ed al LA ROCCA per averla incontrata negli Uffici di ZARA, e "COSENTINO", che nel prosieguo dell'indagine sarà identificato nell'onorevole COSENTINO Nicola, deputato eletto nelle liste del P.d.L..

Il personaggio indicato nelle conversazioni intercettate come "Mario" è stato identificato, soltanto all'esito di un mirato servizio di o.c.p. effettuato presso la sede Unicredit di Via Bari in Roma, nella persona dell'Avv. SANTOCCHIO Mario (All. 4.1).

Dall'ascolto delle conversazioni intercettate si apprendeva, inoltre, che il DI CATERINO, per fissare l'incontro, si era avvalso di suo cognato, CRISTIANO Cipriano, esponente politico Forzista.

L'appuntamento tra il SANTOCCHIO e il COSENTINO, è stato, in un primo tempo, fissato presso la sede del comitato provinciale di Forza Italia di Caserta, in C.so Trieste. Successivamente, l'incontro, su richiesta dello ZARA, che asseritamente intendeva cogliere l'occasione dell'incontro tra SANTOCCHIO ed il COSENTINO per presentare quest'ultimo al suo Direttore, tale PROTINO, poi identificato per PROTINO Alfredo, veniva fissato, presso la sede della UNICREDIT in via Bari 11 - per il 7 febbraio 2007.

Si riportano le conversazioni telefoniche attraverso le quali è stato possibile ricostruire quanto precedentemente riassunto:

conversazione 10258 del **04.02.2007** (All. 4.2) delle ore 09.39 intercettata sull'utenza 334/9 ... 841 in uso a DI CATERINO Nicola in uscita all'utenza 320/2... 146 in uso a LA ROCCA Mauro. Quest'ultimo chiede al DI CATERINO di organizzare un incontro tra COSENTINO Nicola e tale Mario, persona conosciuta nell'Ufficio di ZARA:

Mauro: Buongiorno

Nicola: dimmi tutto

Mauro: me stai a fa lavorà pure oggi

Nicola: bravo bravo

Mauro: senti, ieri sera mi ha chiamato Mario, quello che abbiamo conosciuto la... hai capito?

Nicola: sì, sì..

Mauro: giovedì riusciamo a farlo incontrare con Nicola Cosentino?

Nicola: giovedì ? sì

Mauro: o a Casale o a Roma, dò ti pare a te

Nicola: va bè, mo oggi parliamo oggi..

Mauro: eh infatti io sapendo che è domenica lui ha detto ah se fosse possibile mi farei pure una camminata volentieri oggi ..perché pure Zara sta giù, però Zara diceva famola su Roma o giù, o in un altro momento.. e domenica non era il caso

Nicola: va bè no, ma oggi tenteremo una serie di incontri ...inc.. va bè vediamo

Mauro: vedi un attimo se ci riesci per giovedì..giovedì pomeriggio o viene lui a Roma se Nicola sta a Roma, come ti pare a te

Nicola: va bè..

Mauro: organizza queste cose

Nicola: come è andata il Rocco babà

Mauro: da morire..inc.. ha avuto applausi proprio, guarda è buonissima, pure le mozzarelle sono veramente buone, mò a parte tutto, a noi sta roba non si trova qua

Nicola: non non la trovi a nessuna parte

Mauro: poi siamo stati inviatati pure a Sorrento

Nicola: eh

Mauro: da questo Mario ..., al parente, nella loro villa sul mare, con te con la signora, con tutti quanti..

Nicola: va bene..

Mauro: stanno puntando molto su noi debbo dire, speriamo bene

Nicola: anche noi puntiamo su loro

Mauro:.. da morire.. (ride)

Nicola:.. (ride)

Mauro: senti vedi di organizzare questo cazzo di incontro per piacere

Nicola: va bene, ok

Mauro:ok, ci sentiamo più tardi tieni i telefoni accesi è..inc.. che debbo dirti qualcosa fra un pò

Nicola: ve bene

Mauro: ciao

conversazione 10260 del 04.02.2007 (All. 4.3) delle ore 10.15 intercettata sull'utenza 334/9... 841 in uso a DI CATERINO Nicola in entrata dall'utenza 320/2... 146 in uso a LA ROCCA Mauro. Quest'ultimo dice al DI CATERINO che gli manderà il numero del cellulare di Mario al quale dovrà confermare luogo ed ora dell'incontro:

Trascrizione:

Nicola: ehi..

Mauro: allora stammi a sentire, mo tu devi fare una cosa seria, io mò fra un pò ti mando il cellulare di Mario..

Nicola: eh..

Mauro: quello là.. tu lo chiami perché mi ha chiamato in questo momento Zara

Nicola:si..

Mauro:..perché lui diceva voleva vedere se era possibile ..inc.. insomma fra oggi domani ecc. ecc. siccome poi domani è tutta una casina..facci uno squillo e dici guarda ho parlato con Nicola, ci possiamo vedere giovedì pomeriggio

Nicola: aspetta io ci devo ancora parlare con Nicola

Mauro:..inc..no fammici parlare oh..mica mò

Nicola:..ah quando ci ho parlato..va bene

Mauro:io mò ti mando il nr. per sms di Mario

Nicola:eh..

Mauro:non ti preoccupare siamo stati a pranzo insieme a Zara oggi, ..tutti insieme..

Nicola: ah va bene..

Mauro: quindi tu chiamalo .. loro dalle 11.00 11.30 in poi stanno sempre insieme

Nicola:va bene

Mauro:tu lo chiami..dici guarda ho parlato con Nicola, purtroppo oggi è uscito un imprevisto e non ci potevamo vedere e ci vediamo giovedì direttamente con lui, viene pure Mauro e tutte ste belle cose

Nicola: va bene

Mauro: va bene..mi raccomando è importante eh..

Nicola:uhm..

Mauro: va bene ci sentiamo più tardi, poi quando lo hai chiamato fammi uno squillo e fammelo sapere

Nicola:ok

Mauro:ciao ciao

Alle 11.00 successive LA ROCCA Mauro invia un sms al DI CATERINO con l'utenza cellulare in uso a Mario: "335/5... 178 Mario mi raccomando chiamalo in mattinata." (All. 4.4 - brogliaccio)

conversazione 10261 del 04.02.2007 (All. 4.5) delle ore 10.17 intercettata sull'utenza 334/9... 841 in uso a DI CATERINO Nicola in uscita all'utenza 349/5... 96 in uso a

CRISTIANO Cipriano. DI CATERINO dice al CRISTIANO di organizzare un incontro con COSENTINO Nicola:

Trascrizione:

Cipriano: pronto

Nicola:Cipriano

Cipriano: ingegnere

Nicola: già stai con Nicola?

Cipriano :no non ancora..

Nicola:senti se lo incontri digli quando può fare da appuntamento con quelle persone che dissi io..

Cipriano: eh.. eh.. va bene

Nicola:anche domani, dopo domani quando dice lui

Cipriano: ah quindi quando dice.. benissimo ve bene me la vedo io..

Nicola:eh se poi ..inc.. vuole fare a Roma.. se lui sta a Roma e lo dobbiamo agganciare ve bè meglio ancora

Cipriano: va bene va bene ce lo dico e poi ti chiamo a te

Nicola: va bene

Cipriano: ci vediamo dopo

Nicola: ciao

Cipriano: ciao

conversazione 10272 del 04/02/2007 (All. 4.6) delle ore 12.42 in entrata dall'utenza 0776... 597 in uso a LA ROCCA Mauro:

Trascrizione:

Nicola:Pronto

Mauro: Uhe..

Nicola:oh

Mauro: hai fatto quella telefonata?

Nicola:non so ancora niente..quindi che lo chiamo a fare..sto aspettando che mi richiama Cosentino per dirmi quando possono vedersi..

Mauro: ho capito..fai una cosa ..inc..facci uno squillo visto che stanno insieme...guarda..dice..l'onorevole sta un pò impacciato perché..inc..grosso modo salvo complicazioni per lunedì..l'appuntamento lo facciamo giovedì

Nicola: va bene

Mauro: dicci così poi..inc

Nicola:va bene

Mauro: ok?

Nicola:ok

Mauro: ciao ciao grazie

Nicola:ciao

conversazione 10273 del 04/02/2007 (All. 4.7) delle ore 12.44 in uscita all'utenza 334/9... 496 in uso a CRISTIANO Cipriano:

Trascrizione:

Cipriano: Uhe..

Nicola:Cipriano

Cipriano: domani mattina questa cosa..domani ti fisso quest'appuntamento

Nicola:ah domani me lo fissi?.

Cipriano: no domani mattina..inc.. domani ti dico quando andare..

Nicola:ah ho capito..

Cipriano:va bene?

Nicola:ma ci avete parlato?